



N. R.G. 8010/2016

Sentenza n. 1010/2019 pubbl. il 13/05/2019

RG n. 8010/2016

Repert. n. 2197/2019 del 13/05/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore
dott. Ramon Alessandra giudice
dott. Boccuni Luca giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 8010/2016 promossa da:

A
Rappresentato e difeso dagli avv.ti e dom. **S** e dall' Abg **T** attore
Contro
B
Rappresentato e difeso dall'avv.to e dom **U** Convenuto
e contro
C
Rappresentato e difeso dagli avv.ti. **V** **Z** Convenuto
con la chiamata in causa di
E Contumace

Oggetto : responsabilità custode giudiziario e responsabilità amministratore s.r.l.

Conclusioni

Attore:

nel merito accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in premessa la responsabilità del Dott. **B**
, nato a , con studio
nonché del Sig. **C** , nato a
residente e domiciliato in , in merito al danno
subito dal Sig. **A** con riguardo alle partecipazioni sociali dallo stesso possedute nella
società **D** conseguentemente condannare gli stessi, in via esclusiva o solidale
tra loro in base alle rispettive responsabilità che verranno accertate, al risarcimento del danno in favore
del Sig. **A** , nato a e residente a
presso il domicilio eletto, che si quantifica in € 215.600,00 o nella
somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia anche alla luce dell'espletanda ctu.
- In ogni caso spese e compensi di lite interamente rifusi.

B:





si ribadiscono le domande ed eccezioni di cui alla comparsa di risposta e in particolare si chiede ogni altra contraria istanza, eccezione conclusione reietta o disattesa.

- rigettarsi perché inammissibili improcedibili, infondate, in fatto e diritto, le domande tutte formulate dal sig. **A** nei confronti del dottor **B**

- nella denegatissima ipotesi di condanna del dottor **B** al risarcimento del danno a favore di **A**

- accertarsi che il dottor **B**, ha diritto di essere manlevato da **E** in forza del contratto di assicurazione sopraindicato, e condannarsi **E** al pagamento diretto delle somme eventualmente attribuite in favore di parte attrice, ovvero in ulteriore subordine, sempre in forza della garanzia assicurativa prestata, condannare **E** a manlevare e tenere indenne il dott. **B** di quanto venisse denegatamente condannato a pagare per qualsivoglia titolo, oltre accessori e spese e comunque a rifondere al dott. **B**

quanto lo stesso dovesse essere tenuto a versare al Signor **A** anche a titolo di accessori e spese del giudizio;

- condannarsi l'amministratore **C** a manlevare e tenere indenne il dott. **B** di quanto venisse denegatamente condannato a pagare per qualsivoglia titolo, oltre accessori e spese e comunque a rifondere al dott. **B** quanto lo stesso dovesse essere tenuto a versare al sig. **A** anche a titolo di accessori e spese del giudizio;

- in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui il dott. **B** fosse ritenuto responsabile in solido con l'amministratore della **D** S.r.l., si chiede che il Giudice accerti la quota di responsabilità rispettivamente del dott. **B** e del sig. **C**

- con vittoria di spese e onorari e condanna di controparte, ex art 96 comma 3 c.p.c., per responsabilità aggravata, avendo agito con mala fede o colpa grave.

C:

in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attore e conseguentemente rigettare e /o dichiarare inammissibile la domanda attorea; in subordine dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale Ordinario di Vicenza.

Nel merito: rigettare la domanda risarcitoria attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte nella comparsa di costituzione e risposta del Signor **C** e nelle successive memorie depositate ai sensi dell'art 183 co. 6 c.p.c. nn. 1-2-3.

Rigettare comunque ogni domanda formulata nei confronti del Signor **C** anche da parte del convenuto **B**

Condannarsi l'attore al ristoro di spese e onorari di lite ex art 91 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A già amministratore della società **D** S.r.l. (revocato giudizialmente con provvedimento del 09.10.2013 emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa) ed altresì socio di **D** S.r.l., attinto da sequestro conservativo disposto con provvedimento giudiziale del 21.10.2014 in favore del socio **F** ed attuato da quest'ultimo sulle quote sociali in titolarità di **A** della

D S.r.l., pari al 50% delle quote sociali, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, **B** quale custode giudiziario della quote societarie sottoposte a sequestro e **C** quale nuovo amministratore di

D S.r.l., chiedendo che venissero condannati "in via esclusiva o solidale tra loro in base alle rispettive responsabilità" al risarcimento dei danni quantificati in € 215.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

L'attore a sostegno della propria pretesa ha esposto che in data 27.03.2015, si era tenuta una assemblea della **D** S.r.l., cui avevano partecipato **C**, amministratore della società, il custode giudiziario e l'altro socio **F** titolare del residuo 50% delle quote.:





trattavasi di assemblea per l'approvazione dei bilanci 2012 e 2013 con proposta anche di votare un aumento del capitale atto a sopperire alla perdita di esercizio pari ad € 185.916,00. La proposta era di coprire la predetta perdita : “ - quanto ad € 26.689,00 mediante utilizzo della voce riserve statutarie; - quanto ad € 1.405,00, mediante l'utilizzo della riserva legale, che verrebbe pertanto estinta; - quanto ad € 10.000,00 mediante l'utilizzo del capitale sociale; - quanto ai residui € 147.822,00 mediante aumento del capitale sociale per ricostituirlo all'importo originario di € 10.00,00 a pagamento, con un sovrapprezzo di complessivi € 147.822,00 pari alla perdita residua”, aumento offerto in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

Reso edotto da C circa l'ordine del giorno dell'assemblea egli aveva scritto, tramite il patrocinio del proprio legale, al dott. B invitandolo dall'astenersi dal deliberare decisioni che potessero comportare un'alterazione della consistenza del patrimonio sociale ma la proposta di cui sopra era stata approvata all'unanimità, grazie anche al voto favorevole del B; l'aumento era stata offerto in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali e l'esercizio del diritto di opzione avrebbe dovuto avvenire entro 30 giorni a partire dalla data della richiesta ai soci con decorrenza per l'attore dal giorno 31 marzo 2015.

Ha esposto che per determinarsi circa l'esercizio o meno dell'opzione aveva chiesto alla D S.r.l. di poter prendere visione della documentazione ma gli era stato risposto che il diritto spettava al custode; si era altresì rivolto al custode ma quest'ultimo non si era in alcun modo adoperato per coadiuvarlo a prender visione della documentazione sociale salvo rivolgersi al Giudice che con provvedimento del 28.4.2015 aveva precisato che il dovere di informativa era in capo alla società; mancando solo due giorni alla scadenza del termine per l'opzione e non avendo avuto contezza della documentazione sociale egli aveva esercitato l'opzione “in modo prudente” e all'esito era risultato possedere solo l'1% delle quote. Ha precisato che era riuscito ad accedere alla documentazione sociale solo in data 11 e 27 maggio 2015 ed era stato costretto a promuovere un procedimento cautelare per poter successivamente ulteriormente accedervi.

Ciò esposto ha lamentato che il custode delle quote B

- 1) aveva posto in essere un “abuso del diritto” : sul punto ha asserito che l'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione non era tra quelle esercitabili dal custode che doveva esercitare solo una funzione “conservativa” e non poteva disporre delle quote : ciò argomentando sulla scorta della disciplina del recesso, il cui esercizio anche in caso di sequestro rimaneva in capo al socio titolare della quota;
- 2) aveva violato il dovere di diligenza e buona fede poiché dopo aver votato “un atto di disposizione delle quote” non si era adoperato in alcun modo per aiutarlo a prendere visione in tempo utile della documentazione che gli era necessaria al fine di determinarsi ed esercitare i propri diritti in modo consapevole

Ha affermato che con la responsabilità del custode concorreva quella di C amministratore della società

- 1) per il fatto che egli, ben conscio del sequestro cui erano state sottoposte le quote avesse colto l'occasione per ricapitalizzare la società approfittando del voto del custode
- 2) per violazione del dovere di informativa ex art 2476 cc non avendogli consentito l'accesso alla documentazione sociale

ed ha altresì affermato di esercitare azione risarcitoria ex art 2476 sesto comma c.c. per il danno immediato e diretto che ciò gli aveva provocato:

Ha infine asserito che il danno provocatogli dai convenuti era identificabile nel fatto che egli che prima possedeva il 50% delle quote aventi valore nominale di € 220.000,00 dopo l'operazione ne possedeva l'1% con valore di € 4.400,00 per una differenza in negativo pari ad € 215.000.





Con comparso di costituzione e risposta notificata in data 18.11.2016; si è costituito in giudizio

B precisando che la delibera aveva avuto ad oggetto la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art 2482 ter cc e il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore ad € 10.000,00.

Ha affermato che il diritto di voto ex 2352 e 2471bis c.c., in caso di sequestro conservativo, spetta al custode giudiziario ed altresì precisato che egli aveva presentato istanza al Giudice che lo aveva nominato indicando le questioni poste dall'assemblea straordinaria del 27.3.2015 ed evidenziando le ragioni che militavano a favore della delibera di riduzione del capitale e successiva ricapitalizzazione ed il Giudice aveva condiviso le valutazioni svolte dal Custode.

Ha affermato che proprio perché egli era tenuto a conservare il valore della quota non solo per il proprietario ma anche per il creditore sequestrante, non aveva altra scelta che votare per la riduzione del capitale sociale –decisione questa imposta dalla legge - e successiva ricapitalizzazione poiché il voto negativo in ordine alla ricapitalizzazione avrebbe comportato lo scioglimento della società dopo una fase di liquidazione e poiché il dato emerso dai bilanci evidenziava un patrimonio netto negativo sicché la liquidazione avrebbe comportato la perdita totale del valore della quota.

Ha poi osservato che l'operazione aveva lasciato inalterati i diritti dell'attore consentendogli di decidere se esercitare o meno l'opzione e che la lamentata "perdita" di diritti societari era dipesa sola da scelta volontaria del **A** di sottoscrivere solo una quota minima

Quanto alla documentazione sociale ha rilevato che egli non era depositario della stessa e che il diritto del **A** di ottenere la documentazione sociale funzionale all'esercizio dell'opzione era esercitabile esclusivamente nei confronti della società e del suo organo amministrativo e non del custode.

Ha dunque negato di aver posto in essere condotte illecite; ha altresì evidenziato che anche la quantificazione del danno era "fantasiosa" e che mancava nesso di causa tra le condotte censurate e il danno.

Ha inoltre chiesto ed ottenuto lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione **E** al fine di essere manlevato e tenuto indenne dalle domande proposte nei suoi confronti da **A**

Si è costituito in giudizio anche **C** eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di **A** affermando che egli avrebbe inteso far valere una responsabilità dell'amministratore per aver violato il diritto del socio alla consultazione della documentazione sociale garantito dall'art 2476 c.c. ed osservando che poiché le quote erano sottoposte a sequestro con nomina di custode l'attore non era legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità.

Nel merito ha affermato quanto all'aumento di capitale che egli quale amministratore aveva solo effettuato la relativa proposta mentre la delibera era stata assunta con il voto del custode e del socio titolare delle restanti quote social. Quanto alla documentazione sociale ha affermato che la raccomandata del 31.3.2015 con cui era stata comunicata all'attore la delibera dell'aumento di capitale era stata ricevuta dal **A** il 10.4.2015 sicché il termine per l'esercizio dell'opzione scadeva il 10.5.2015 e il **A** aveva avuto possibilità di esercitare il controllo sulla documentazione sociale prima che scadesse il termine per l'opzione, avendo l'amministratore dato la propria disponibilità a ciò dal 30.4.2015 ed avendo il **A** formulato poi richiesta di consultazione, per sua scelta, solo l'8.5.2015 con richiesta di accesso per l'11.5.2015, che era stato consentito. In precedenza ciò era stato negato dall'amministratore che in buona fede riteneva che il diritto di controllo spettasse solo al custode.

Ha anche affermato che **A** per sua scelta volontaria aveva inteso sottoscrivere solo una parte minima, pari all' 1% delle quote e che sua intenzione da tempo era quella di sciogliere la società come dimostrato anche da iniziative giudiziali intraprese in tal senso e che nessun danno era stato provocato.

La compagnia di assicurazione **E** non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.





In corso di causa è stato depositato dall'attore ricorso cautelare per la revoca di amministratore, che è stato rigettato per difetto di strumentalità rispetto all'azione meritoriale esercitata (non vertendosi nella fattispecie di cui all'art 2476 comma 3 c.p.c.)

Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., previa istruttoria solo documentale sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc per conclusionali e repliche.

Eccezione di difetto di legittimazione attiva

La eccezione formulata dal convenuto **C** è infondata. L'attore ha prospettato di aver subito un danno in proprio in forza di comportamento illeciti dei convenuti e non ha esperito pertanto nei confronti dell'amministratore l'azione sociale di responsabilità ex art 2476 comma 3 c.c (azione il cui esercizio in caso di sequestro di quote spetta al custode) bensì l'azione ex art 2476 comma 6 cc, il cui esercizio spetta invece in proprio al socio che afferma di esser stato "danneggiato" in via diretta: ciò anche in caso di sequestro di quote.

Domande nei confronti del custode giudiziario

Va innanzitutto escluso che possa ravvisarsi una qualche responsabilità del custode giudiziario per il voto espresso nell'assemblea del 27.3.2015.

In detta assemblea è stata rappresentata l'esistenza di una perdita di esercizio pari a euro 185.916,00, perdita che comportando la perdita del capitale sociale, determina obbligo di provvedere ex art. 2482 ter a deliberazione di riduzione del capitale per perdite e la ricostituzione del capitale fino al minimo di legge dovendosi, in difetto, sciogliere la società.

In tema di disciplina del sequestro di quote di sr.l. l'art 2471 bis cc rimanda all'art 2352 cc che prevede espressamente che in caso di sequestro di quote il diritto di voto "è esercitato dal custode"; parte attrice ha invocato la disciplina del recesso asserendo che in caso di sequestro il voto sull'aumento del capitale rimarrebbe in capo al socio titolare delle quote, come l'esercizio del recesso socio trattandosi di atto "dispositivo" della quota

L'assunto non è condivisibile: nel caso di specie come già rilevato la deliberazione ha riguardato non certo un recesso o comunque una scelta discrezionale di disposizione delle quote sociali, ma una riduzione del capitale in situazione di patrimonio negativo e dunque riduzione obbligatoria ex lege ai sensi dell'art 2482 ter c.c., a cui è poi seguita la deliberazione di ricostituzione del capitale nel minimo di legge secondo il dettato del medesimo articolo, deliberazione altrettanto obbligatoria ai fini di evitare lo scioglimento della società.

L'attore ha affermato (v. quanto ribadito anche in conclusionale pag.4) che sarebbe "riduttivo asserire che in caso di perdite di esercizio l'unica soluzione sia la ricapitalizzazione pena la messa in liquidazione e lo scioglimento della società" e che vi sono "molte alternative alla ricapitalizzazione per ottenere capitali, ad esempio la rinegoziazione dei leasing, un piano di recupero dei crediti vantati nei confronti di altre società" ma tali considerazioni sono del tutto inconferenti ai fini che qui occupano. Non vi è dubbio che una società, **quando il capitale non è ancora sceso oltre il minimo di legge**, possa "finanziarsi" e ridurre le perdite in svariati modi e dunque non solo con aumenti di capitale ma anche ad es. con diversi apporti dei soci (finanziamenti) che forniscono risorse per la vita della società senza però formale imputazione al capitale, peraltro comunque assoggettati a postergazione nella fattispecie prevista dall'art 2467 cc; ad es con finanziamenti di terzi, o attraverso modalità "indirette" quali rinegoziazioni ecc...; **in caso invece di patrimonio sociale eroso** - come nella fattispecie - per contro la legge non consente affatto di evitare lo scioglimento tramite tali strumenti di finanziamento (diretto o indiretto) che possono incidere sulle perdite ma che non ricostituiscono il capitale, richiedendo invece obbligatoriamente (v art 2482 ter cc) una vera e propria ricostituzione del capitale e dunque **proprio conferimento soci** che non va sic et simpliciter a finanziare la società bensì a ricostituire il patrimonio sociale perso, presidio a garanzia dei creditori sociali: per il caso di specie in cui dalla situazione patrimoniale della società risultante dall'ultimo bilancio approvato vi era una conclamata perdita del capitale sociale (v. bilancio prodotto in causa)





non esistevano affatto “modalità alternative” e unica possibilità di evitare lo scioglimento della società era, ex lege, la ricostituzione del capitale nel minimo di legge.

Le considerazioni svolte dall'attore in relazione all'impossibilità per il custode giudiziario di “disporre della quota” e il parallelismo invocato dallo stesso attore con il caso dell'esercizio del diritto di recesso dalla società non sono dunque pertinenti al caso di specie.

La deliberazione votata dal custode non è certo un atto di disposizione delle quote sequestrate, ma, ad una ben diversa delibera, obbligatoria ex lege, pena lo scioglimento della società, di riduzione del capitale per perdite e sua ricostituzione nel minimo di legge e il custode era pienamente legittimato ad esprimere il voto in tale assemblea ex art art 2471 bis cc e 2352 cc, rimanendo preservati i diritti del socio attore attraverso il meccanismo dell'opzione, attribuita appunto al socio senza alterazione dei suoi diritti e dunque in proporzione delle quote possedute. E' invero proprio l'opzione che è riservata in via esclusiva al socio (- e non il voto in assemblea in ordine alla delibera art 2482 ter cc) -, poiché, come il recesso, è l'opzione che essa può “incidere” direttamente sulla sua partecipazione alla società: il socio, nella ipotesi di ricostituzione (doverosa) del capitale nel minimo di legge, proprio attraverso l'opzione è posto nella condizione di decidere volontariamente se sottoscrivere integralmente l'aumento e mantenere così inalterato il “peso” della quota originaria ovvero se omettere di esercitare l'opzione ovvero se esercitarla solo in misura inferiore a quanto consentitogli e “ridurre” così la sua partecipazione.

Parte attrice ha anche sostenuto che il custode avrebbe dovuto astenersi come richiestogli dall'attore ma ciò non è condivisibile. Una volta riconosciuto al custode giudiziario il diritto di voto, non si può pretendere una sua astensione, se non quando ciò sia “tutelante” per le quote sottoposte a sequestro. Nel caso di specie trattandosi del 50% delle quote sociali l'astensione avrebbe reso impossibile l'adozione della delibera con il voto del solo altro socio col che la società sarebbe stata posta in scioglimento. In ogni caso per completezza sul punto si osserva ulteriormente che il custode giudiziario, svolgendo con la diligenza del caso la sua funzione, ha preventivamente anche investito il giudice della cautela, indicando le questioni poste dall'assemblea straordinaria del 27.3.2015 e chiedendo se il Tribunale intendesse stabili criteri e limiti al voto in detta sede ottenendo dal Giudice provvedimento di indicazione di voto nel senso della riduzione per perdite e ricapitalizzazione “*in quanto volta a tutelare il valore patrimoniale della quota sequestrata*” (v. doc 3 -4 depositati dal convenuto).

E del resto in una situazione in cui non di mere perdite si tratta ma di perdite che hanno determinato un patrimonio netto negativo come risultante dal bilancio approvato va sé che in difetto di ricostituzione del capitale, lo scioglimento e la liquidazione della società, indipendentemente dall'andamento della liquidazione, non potevano che comportare la perdita totale dell'effettivo valore della quota.

Il comportamento del custode relativamente al voto espresso nella assemblea del 25.3.2005 non è insomma in alcun modo censurabile essendo stato improntato alla massima cura e diligenza nell'espletamento della sua funzione di conservazione delle quote sequestrate, nell'interesse sia del titolare che del creditore sequestrante.

Neppure è censurabile il comportamento dell'amministratore di portare in assemblea la riduzione e per perdite e la ricostituzione del capitale all'aumento di capitale, posto che la perdita del capitale rendeva obbligatorio investire senza indugio l'assemblea dei soci di detta questione

In ogni caso non vi è neppure nesso di causa tra gli allegati (e qui negati) comportamenti illeciti del custode e dell'amministratore relativamente alla delibera de qua e il preteso danno. Da un lato il minor peso della posizione del **A** in società correlato è legato non ex se alla deliberazione di aumento del capitale bensì alla sua scelta volontaria di non esercitare in pieno l'opzione spettantegli; dall'altro, con giudizio controfattuale, in ogni caso in mancanza di deliberazione di ricostituzione del capitale la prospettiva di liquidazione della società non poteva che comportare l'azzeramento dell'effettivo valore della partecipazione.





Sentenza n. 1010/2019 pubbl. il 13/05/2019

RG n. 8010/2016

Repart. n. 2197/2019 del 13/05/2019

Resta da esaminare la vicenda relativa al comportamento ostantivo alla consultazione della documentazione sociale.

Va osservato in primis che nessun rilievo può esser mosso al custode, posto che il dovere di consentire l'esame della documentazione sociale in vista dell'esercizio dell'opzione grava esclusivamente ex art 2476 c.c (oltre che statutariamente) sull'amministratore e non certo sul custode: peraltro a fronte dei dinieghi dell'amministratore, pur non essendone affatto tenuto, il custode ha richiesto una pronuncia del giudice sul punto onde agevolare la risoluzione della *querelle* tra amministratore e socio.

Per contro l'amministratore ha invece tenuto un comportamento in violazione dei suoi doveri di consentire la consultazione della documentazione sociale posto che dovendo il **A** decidere in ordine all'opzione non poteva non essergli consentito di visionare la documentazione sociale stessa

Va però osservato che se la violazione dell'amministratore è sussistente, non vi è per contro nessuna prova di nesso di causa tra detta violazione posta in essere dall'amministratore (non dal custode) e il danno lamentato dall'attore. **A** ha invero avuto accesso ai bilanci (esercizio 2012 ed esercizio 2013) approvati durante l'assemblea a ciò aggiungendosi che peraltro egli è stato amministratore della società dal 10.06.2011 al 02.08.2011 e dal 24.02.2012 al 09.10.2013 e dunque ben conosceva dunque la situazione della stessa fino a tale data per averla addirittura amministrata: la fronte di ciò non ha in alcun modo indicato in giudizio quali informative a cui non ha avuto tempestivo accesso, lo avrebbero indotto ad opzionare l'intero qualora fossero risultate da egli tempestivamente conosciute. (opzione per l'intero che egli non ha neppure in successiva occasione, esercitato, In realtà, neppure ex post, in giudizio, alla luce della informative di cui poi ha avuto contezza il **A** ha mai dichiarato che avrebbe effettivamente esercitato l'opzione per l'intero se avesse avuto in tempo la documentazione richiesta.

Le domande attoree vanno dunque rigettate; resta assorbita la domanda di garanzia svolta verso la terza chiamata rimasta contumace. Non vi sono i presupposti per la condanna dell'attore ex art 96 terzo comma c.cp.c posto che non vi è evidenza di malafede o colpa grave

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale

definitivamente pronunciando

- 1) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da **C**
- 2) rigetta le domande attoree
- 3) rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c
- 4) condanna **A** a rifondere a **B** le spese di lite che liquida in € 7215,00 per competenze, oltre spese generali IVA e CPA sugli importi assoggettabili
- 5) condanna **A** a rifondere a **C** le spese di lite che liquida, per giudizio meritale in € 6800,00 per competenze, e per il subprocedimento cautelare in € 1250,00 per competenze, il tutto oltre spese generali IVA e CPA sugli importi assoggettabili

Deciso in Venezia il 10.4.2019

Il presidente estensore

Dott. Liliana Guzzo



